

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7372 del 29/12/2025
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C. con sede legale e impianto in Comune di Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139. Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti tessili non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7676 del 29/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** con sede legale e impianto in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139. Modifica** dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti tessili non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 e s.m.i..

## IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** è in possesso di autorizzazione unica alla messa in riserva e recupero dei rifiuti tessili non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Arenzano n. 107-133 e 139**, rilasciata con DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 e s.m.i.;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 26.02.2025, acquisita da Arpae al PG n. 37563 del 26.02.2025, così come integrata con nota acquisita al PG n. 91913 del 19.05.2025, la ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** ha chiesto la modifica dell'autorizzazione unica suddetta, comprensiva delle seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - parere ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.
- Le modifiche inizialmente richieste riguardavano i seguenti aspetti:
  - inserimento di nuovi codici EER di rifiuti in ingresso (040109 - 040209 - 040221 - 040222 - 150203 - 191208 - 191212 - 200307) e dell'operazione *R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*;
  - redistribuzione dei quantitativi di recupero annuo, mantenendo comunque invariati i quantitativi in stoccaggio istantaneo, i quantitativi annuali complessivamente gestiti, nonché i quantitativi annuali avviati a recupero R3;
  - collocamento occasionale nel piazzale esterno al capannone di container (fino ad un massimo di due) contenenti rifiuti, precedentemente caricati nelle aree interne al capannone e pronti per essere inviati ad impianti di recupero R3, nei casi in cui possa configurarsi il superamento dei limiti di stoccaggio istantaneo autorizzati;

- modifica della prescrizione n. 8 dell'Allegato A alla DET-AMB-2023-6199 del 27/11/2023, che impone la tenuta di 2 registri di carico/scarico rispettivamente per le operazioni R13 e R3, in virtù dell'entrata in vigore del RENTRI, prevedendo l'utilizzo di un unico registro;
- modifica della prescrizione n. 24 dell'Allegato A alla DET-AMB-2023-6199 del 27/11/2023, eliminando l'obbligo di vidimazione del registro relativo ai controlli periodici sulla integrità della pavimentazione interna;
- eliminazione della prescrizione n. 7 dell'Allegato A alla DET-AMB-2023-6199 del 27/11/2023, che prevede la registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti in entrata contestualmente all'accettazione degli stessi, in virtù dell'entrata in vigore del RENTRI, prevedendo invece 48 ore lavorative come da normativa vigente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con nota PG n. 40574 del 03/03/2025;

Acquisito da Arpae al PG n. 54617 del 21.03.2025, il parere di conformità edilizia ed urbanistica reso dal Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, da cui risulta quanto segue:

*"[...] Nel Piano Urbanistico Comunale (PUG) l'area è individuata nella Tavola 1.2 Trasformabilità come TESSUTI PRODUTTIVI-COMMERCIALI di cui all'art.4.9.2 delle norme.*

*[...]*

*L'edificio e l'attività rappresentati negli elaborati allegati alla presente richiesta risultano conformi alla dichiarazione del tecnico presentata con la pratica di Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità in data 21/4/2021 PGN.54544.*

*Per quanto di competenza si esprime parere con il solo riferimento all'installazione dei due container nella corte aziendale con le seguenti condizioni:*

*1 - i manufatti devono avere le caratteristiche atte allo stoccaggio dei rifiuti tessili e successivo prelievo da automezzi;*

*2 - il loro stazionamento deve essere limitato alle sole tempistiche necessitate per il conferimento all'impianto di ricevimento R3;*

*3 - il loro posizionamento non deve interferire con le aree verdi e le piantumazioni esistenti."*

Viste:

- la nota Arpae, PG n. 59422 del 28.03.2025, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 21.05.2025, successivamente posticipata con nota Arpae PG n. 67820 del 09.04.2025, al giorno 22.05.2025;
- la nota PG n. 85425 del 08.05.2025 con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Distretto di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Acquisito da Arpae al PG n. 88954 del 14.05.2025 il parere reso dal Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, di seguito riportato:

*“[...] si comunica che l’istruttoria condotta sugli aspetti ambientali di competenza di questo Comune ha fatto emergere quanto segue:*

*Acustica ambientale*

*Considerata l’assenza di documentazione relativa all’acustica, si richiede la seguente integrazione in merito ai due container:*

- *Relazione acustica o dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma di un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena o di un tecnico che attesti l’assenza di sorgenti sonore.*

*Scarichi di acque reflue domestiche:*

- *Vista la dichiarazione nella relazione tecnica:  
“Recuperi chiede di adibire due aree esterne (vedi planimetria allegata) per lo stazionamento temporaneo di container, precedentemente caricati nelle aree di conferimento interne all’impianto, in attesa della spedizione. Si precisa che tutti i codici EER gestiti dalla Recuperi sono costituiti da rifiuti allo stato solido non pericolosi e che gli stessi sono contenuti in semirimorchi o container dotati di copertura impermeabile e pertanto non vi è possibilità alcuna che gli stessi producano percolati liquidi”.*  
*Si ritiene che non ci sia altro da richiedere.”;*

Considerata la documentazione trasmessa volontariamente dalla ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** in data 16.05.2025 ed acquisita da Arpae al PG n. 91913 del 19.05.2025, con la quale la ditta ha chiesto l’inserimento di una nuova tipologia di rifiuti identificata con codice EER 200307 - rifiuti ingombranti, in riferimento ai materassi provenienti dalla raccolta urbana o da utenze assimilate;

Tenuto conto dell’istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 22.05.2025, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 95297 del 23.05.2025, con cui Arpae - Distretto di Forlì-Cesena ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa per la seduta della Conferenza del 22.05.2025;

Atteso che, con nota PG n. 100030 del 30.05.2025, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 22.05.2025;

Vista la nota acquisita al PG n. 133537 del 24.07.2025, con cui la ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.**, in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi nella seduta del 22.05.2025, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, dalla quale risulta inoltre quanto riportato:

*“[...] A seguito delle valutazioni fatte con il tecnico di prevenzioni incendi relative al collocamento dei semirimorchi nel piazzale esterno, Recuperi Snc ha convenuto di rinunciare*

*al loro posizionamento in quanto gli adempimenti necessari risultano troppo onerosi per l'uso occasionale previsto.”*

Dato atto pertanto che le attività di gestione rifiuti continueranno ad essere svolte esclusivamente all'interno del fabbricato, come da autorizzazione vigente;

Tenuto conto che, con nota PG n. 170617 del 26.09.2025, è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 24.10.2025;

Acquisiti i seguenti pareri di competenza del Comune di Cesena - Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio:

- *“[...] Scarichi di acque reflue domestiche  
Parere favorevole [...]”* (nota PG Arpae n. 181734 del 14.10.2025);
- *“[...] Considerata la rinuncia al posizionamento all'esterno dei semirimorchi e valutata l'assenza di impatto acustico dovuto a quanto richiesto con la presente pratica si ritiene di esprimere il proprio nulla osta dal punto di vista acustico e non necessaria la seguente integrazione richiesta con lettera del 14 ottobre 2025: Relazione acustica o dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma di un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena o di un tecnico che attesti l'assenza di sorgenti sonore.”* (nota PG n. 188696 del 24.10.2025);

Visti gli esiti della seduta del 24.10.2025, nella quale la Conferenza dei Servizi, relativamente alla documentazione integrativa presentata:

- ha ritenuto che le carenze riscontrate relativamente alla descrizione delle categorie merceologiche afferenti ai codici EER 150203 e 191212 non fossero superabili attraverso prescrizioni autorizzative e costituissero motivo ostativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. alla modifica dell'autorizzazione relativa all'inserimento di tali codici ai fini delle operazioni di recupero R12 e R13;
- ha demandato pertanto al responsabile del procedimento l'inoltro della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90;
- ha ritenuto inoltre opportuno adeguare il quantitativo di stoccaggio istantaneo alla normativa antincendio, riducendolo da 54 tonnellate a 51,5 tonnellate, sulla base della valutazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, che, nell'ambito dell'esame progetto concluso con parere favorevole in data 01/06/2020, ha determinato in 51.500 kg (51,5 t) il quantitativo massimo di materiale tessile depositabile nel fabbricato;
- ha ritenuto necessario acquisire specifica documentazione mancante che era stata precedentemente richiesta;

Acquisita al PG n. 198600 del 07.11.2025 la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, resa da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena nella seduta della Conferenza del 24.10.2025;

Dato atto che con nota Arpae 201128 del 12.11.2025, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, è stato comunicato alla ditta, il seguente motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza limitatamente all'inserimento in autorizzazione dei nuovi codici EER 150203 e 191212 da sottoporre alle operazioni R13-R12:

- carenze riscontrate relativamente alla descrizione delle categorie merceologiche afferenti ai codici EER 150203 e 191212 e delle operazioni che si intendono svolgere sugli stessi;

Dato atto che con la medesima nota è stata contestualmente richiesta la documentazione mancante;

Vista la nota, acquisita al PG n. 206957 del 21.10.2025, con cui la ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** ha trasmesso la documentazione richiesta e le osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, con le quali vengono descritte in maniera più dettagliata le categorie merceologiche afferenti ai codici EER 150203 e 191212, confermando l'intenzione di effettuare le operazioni di recupero R13-R12;

Vista la nota Arpae PG n. 209899 del 26.11.2025, con cui è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 15.12.2025;

Evidenziato che la Conferenza nella seduta del 15.12.2025 ha ritenuto che le osservazioni presentate superassero i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ha pertanto concluso la seduta esprimendo parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel presente atto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, a firma dei tecnici incaricati:

Elaborati acquisiti al PG n. 37563 del 26.02.2025

- Relazione "Richiesta di modifica autorizzazione unica art. 208 D.Lgs. 152/06", datata 26.02.2025

Elaborati acquisiti al PG n. 133537 del 24.07.2025

- Relazione Tecnica 2025 V.2
- "Riscontro alle valutazioni richieste nel verbale di conferenza dei servizi" (PG/2025/133537);

Elaborati acquisiti al PG n. 206957 del 21.11.2025

- Planimetria Tav. AA.1 - Zone di deposito carico - scarico e viabilità - Scala 1:100 e 1:200 - Datata Luglio 2025 Rev. 2025 - 0.3 a firma del tecnico incaricato;
- Relazione avente come oggetto "Preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 – Integrazioni";

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede quanto segue:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per le operazioni di recupero R3 e R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi non funzionali ad ulteriori operazioni di recupero presso il medesimo impianto l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Dato atto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R3-R12 sarà pari a 7.100 t/anno;
- sui rifiuti granulari o polverulenti potrà essere effettuata esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13 (vedi prescrizione n. 7 dell'Allegato A), pertanto non essendo tale operazione funzionale ad un'altra operazione successiva nello stesso impianto, sugli stessi deve essere applicata la relativa garanzia finanziaria;
- utilizzando per tale calcolo la capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti non pericolosi pari a 51,5 t non viene superato comunque l'importo minimo previsto per l'operazione R13 pari a 20.000 € ( $51,5 \text{ t} \times 140 \text{ €/t} = 7.210,00 \text{ €}$ );

Considerato pertanto che l'importo complessivo della garanzia finanziaria, così come determinato alla luce dei suddetti importi e criteri, sarà pari a 105.200,00 €, corrispondente alla somma dei seguenti importi:

- operazioni R3-R12:  $7.100 \text{ t} \times 12 \text{ €/t} = 85.200,00 \text{ €}$ ;
- operazione di messa in riserva R13: 20.000,00 € (applicazione importo minimo);

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: *"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*;

Visto il certificato ISO 14001:2015 n. 1514Q, rilasciato da AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL. in data 20.12.2023, avente validità fino al 19.12.2026, trasmesso in data 21.12.2023, PG/2023/218297 del 22.12.2023;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopra citata, essendo la ditta in possesso della

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, risulta pari a € 63.120,00;

Acquisito al PG n. 190693 del 28.10.2025 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.**;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 15.12.2025, **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** risulta iscritta, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.** modificando l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi sopra riportate;

Ritenuto inoltre congruo aggiornare la prescrizione n. 11 della DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 (ora prescrizione n. 16) eliminando i riferimenti all'istituto del deposito temporaneo per i rifiuti prodotti, in analogia all'aggiornamento delle prescrizioni n. 14 e n. 17 DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 (ora prescrizioni n. 19 e 22), in quanto non riportato nel verbale della seduta per errore materiale;

Ritenuto congruo aggiornare l'Allegato A “Gestione Rifiuti” a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendolo integralmente con l'allegato al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015, che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la determina Arpae n. 29 del 19.03.2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato De Donato l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

### **DETERMINA**

1. **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 e s.m.i. di titolarità della ditta **Recuperi S.n.c. di Castorri Roberta e Francesca & C.**, con sede legale e impianto sito in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139**, come di seguito riportato;
2. **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce la modifica dell'Allegato A "Gestione Rifiuti";
3. **di approvare** l'allegato **A "Gestione rifiuti"** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della DET-AMB-2021-5905 del 23/11/2021 e s.m.i.;
4. **di dare atto** che l'**Allegato A** alla presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato della DET-AMB-2021-5905 del 23.11.2021 e s.m.i.;
5. **di precisare** che, considerata la rinuncia al posizionamento all'esterno dei semirimorchi e valutata l'assenza di impatto acustico dovuto alle modifiche in oggetto, il Comune di Cesena ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico;
6. **di stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e all'importo del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 63.120,00**;
  - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della

DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 e s.m.i. maggiorata di due anni;

- c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
  - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
- e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con cui attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h. in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della modifica di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta, fino a tale accadimento, l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
6. **di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto 5) comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**

7. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
8. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
9. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di fare salvi:**
  - i diritti di terzi;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
  - quanto previsto dalla normativa antincendio;
  - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di dare atto** che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

15. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

**il Responsabile**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena - Area Est**  
**Dott. Stefano Renato de Donato**  
documento firmato digitalmente

**GESTIONE RIFIUTI**

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Cesena, Via Arenzano n. 107-133 e 139.**

L'impianto è costituito da un fabbricato in muratura dotato di pavimentazione industriale con superficie coperta di 1.398 mq, all'interno del quale vengono effettuate tutte le operazioni di gestione rifiuti, comprese le operazioni di carico e scarico. il fabbricato è dotato di una corte esterna recintata, destinata esclusivamente a parcheggio dei mezzi, aree di manovra e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti sotto una tettoia sul retro del capannone. Sul piazzale è presente un sistema di pesatura interrato sul quale transitano i mezzi in entrata e in uscita nel fabbricato.

L'attività di recupero rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni di recupero, nonché i quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Recupero annuo [t/anno]</b>	<b>Stoccaggio istantaneo [t]</b>
200110	abbigliamento	R3	1.100	51,5
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12 R13	6.000	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			
040221	rifiuti da fibre tessili grezze			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
191208	prodotti tessili			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			
200111	prodotti tessili			
200307	rifiuti ingombranti			

3. per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, l'impianto deve essere gestito conformemente ai seguenti documenti:
  - a. "Relazione Tecnica del 15/07/2025 v.2" (PG/2025/133537);
  - b. "Riscontro alle valutazioni richieste nel verbale di conferenza dei servizi" (PG/2025/133537);
  - c. Relazione con oggetto "PREAVVISO DI RIGETTO EX ART. 10-BIS L. 241/1990 – INTEGRAZIONI" (PG/2025/206957);
  - d. "Tavola AA.1 - Zone di Deposito, Carico-Scarico e Viabilità rev. 2025-0.3" (PG/2025/206957);
4. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise, così come i diversi rifiuti all'interno di tali aree; i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
5. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta nel sito;
6. i rifiuti con i seguenti codici potranno essere costituiti esclusivamente dalle rispettive categorie merceologiche qui riportate:
  - a. EER 150203: stracci, panni e teli di pulizia in tessuto o carta, DPI non pericolosi (tute, guanti, mascherine, indumenti protettivi), assorbenti non pericolosi in matrice tessile, cellulosa o multistrato, materiali filtranti non pericolosi, compresi quelli granulari o polverulenti (es. carbone attivo, assorbenti granulari, filtri con polveri adsorbenti) o assimilati;
  - b. EER 191212: frazioni tessili miste (cotone, lana, sintetici, ovatte, imbottiture), accessori e componenti residui dei prodotti tessili (bottoni, cerniere, piccoli elementi metallici o plastici) e relative frazioni accessorie non pericolose derivanti da operazioni meccaniche, quali imballaggi leggeri associati (plastica, carta/cartone, film plastici, appendini) o assimilati;
  - c. EER 200307: materassi o assimilati.Sui relativi Formulari dei suddetti rifiuti in ingresso e sul registro di carico e scarico dovrà sempre essere annotata la specifica natura del rifiuto;
7. i rifiuti in ingresso granulari o polverulenti potranno essere accettati in impianto esclusivamente confezionati in imballaggi chiusi e sigillati (sacchi, big bag o contenitori equivalenti) idonei a impedire dispersioni e garantire la sicurezza operativa. In nessun caso potranno essere sottoposti ad operazione di recupero R3 o R12, bensì potranno essere sottoposti esclusivamente a mero stoccaggio nell'ambito dell'operazione R13;
8. i rifiuti in ingresso con codice a specchio (EER 150203 e 191212) dovranno essere accettati secondo la procedura di cui al documento "Riscontro alle valutazioni richieste nel verbale di conferenza dei servizi" (PG/2025/133537);
9. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;

10. l'operazione di recupero R3 viene effettuata mediante le seguenti fasi:
  - a. selezione manuale su banchi di lavoro finalizzata ad individuare abiti e accessori integri pronti all'uso, privi di macchie e che non necessitano di interventi di riparazione;
  - b. suddivisione dei rifiuti per tipologia di indumento/accessorio o per stagionalità;
  - c. igienizzazione mediante prodotto chimico sanificante;
11. i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti identificati con codice EER 200110 della tabella sopra riportata avviati a recupero R3 cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono riportati nell'Allegato A1 alla DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023;
12. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità indicate nell'Allegato A1 alla DET-AMB-2023-6199 del 27.11.2023 per ciascun lotto di End of Waste e all'emissione della relativa Dichiarazione di Conformità;
13. presso l'impianto non possono essere avviati a recupero R3 quantitativi di rifiuti superiori a 5 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di conseguente istanza di modifica della presente autorizzazione;
14. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 possono essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio e pressatura senza possibilità di alcuna selezione o cernita;
15. al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente alle operazioni di recupero R12 e R13, è impartito quanto segue:
  - a. fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formolari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
  - b. fermo restando che i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, nelle annotazioni dei Formolari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale che verrà svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;
16. i rifiuti prodotti attraverso l'operazione di recupero R3, ovvero i capi d'abbigliamento (laceri, logori, sporchi, ecc.) giudicati non idonei per il riutilizzo come End of Waste Re-wear, devono essere gestiti nell'ambito del regime giuridico dei rifiuti, con codice EER 191208 ed avviati ad impianti autorizzati;
17. i lotti di End of Waste sono definiti in maniera "temporale", uno per ogni mese solare dell'anno. Appartengono al medesimo lotto gli End of Waste prodotti dai rifiuti sottoposti ad igienizzazione dal primo all'ultimo giorno di un determinato mese solare;
18. per ogni lotto di rifiuto lavorato in R3 dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre alle determinazioni analitiche di laboratorio accreditato finalizzate a certificare le seguenti caratteristiche:

- a. carica aerobica mesofila:  $< 10^6/g$ ;
  - b. streptococchi fecali:  $< 10^2/g$ ;
  - c. salmonelle: assenti su 20 g;
19. in caso di superamento dei suddetti valori analitici, il lotto di rifiuto sottoposto ad operazione R3 rimane sottoposto al regime giuridico dei rifiuti con codice EER 191208 e deve essere avviato ad impianti autorizzati;
20. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, devono essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
21. i diversi lotti di EoW eventualmente detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
22. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superi i 24 mesi, tali materiali devono essere gestiti nell’ambito del regime giuridico dei rifiuti con codice EER 191208 ed avviati ad impianti autorizzati;
23. il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati viene assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato, secondo l’apposita procedura predisposta dalla ditta.
- Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal laboratorio incaricato esterno certificato ovvero di personale interno adeguatamente formato. Il produttore conserva per 2 anni i campioni di EoW prelevati;
24. la Dichiarazione di conformità deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati:
- a. ragione sociale del produttore;
  - b. indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto: “capi d’abbigliamento usati “Re-wear”;
  - c. uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto: “utilizzo diretto in cicli di consumo”;
  - d. indicazione del numero del lotto di riferimento: “mese/anno”;
  - e. quantificazione del lotto di riferimento (peso) in kg;
  - f. riferimento del rapporto analitico di prova per il rispetto degli standard tecnici;
25. alla Dichiarazione di Conformità devono essere allegati:
- a. il verbale di campionamento suddetto;
  - b. il rapporto analitico emesso da un laboratorio certificato relativo al lotto di riferimento;
  - c. l’elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW;
26. il produttore conserva per almeno 5 anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;

27. nel piazzale esterno non possono essere svolte attività di gestione rifiuti né di deposito di end of waste;
28. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
29. dovrà essere sempre garantita l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio;
30. i rifiuti in ingresso ed i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" attraverso le operazioni R3 e R12 non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno. Resta fermo che lo stoccaggio degli stessi deve avvenire nelle aree indicate sulla planimetria nel rispetto delle condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa antincendio;
31. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
32. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
33. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte Quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**